N. 271/2019 R.G



Tribunale di Busto Arsizio

VERBALE DI UDIENZA DEL 29/01/2020

Oggi 29/01/2020, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:

Per C.E.F.E.R. S.R.L. per DAMIANI COSTRUZIONI s.r.l. e per ANCE PAVIA l'avv. ADAVASTRO NICOLO' in sostituzione degli avvocati Adavastro FRANCESCO, l'avv. MUNNO LAURA e RE PAOLO

Per ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. l'avv. PINTO FERDINANDO, oggi sostituito dall'avv. Valentina Incorvaia.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunziano a presenziare alla lettura del dispositivo.

il Giudice

Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.

Il Giudice

Carlo Barile





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE III CIVILE

All'udienza del 29 gennaio 2020 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 271 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa

DA

C.E.F.E.R. S.R.L. (p. iva n. 00185040185), in persona del legale rappresentante pro tempore e **DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L.** (p. iva n. 01139550188), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ADAVASTRO FRANCESCO, dell'avv. MUNNO LAURA e dell'avv. RE PAOLO, con domicilio eletto in Pavia alla via Rismondo n.2/4, presso lo studio dei difensori;

PARTE ATTRICE

CONTRO

ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. (p. iva n. 12236141003),in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. PINTO FERDINANDO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla Piazza San Giovanni n.2, presso l' avv. Maurizio Zonca;

PARTE CONVENUTA

E CON L'INTERVENTO DI

A.N.C.E. PAVIA (p. iva n. 80007510785), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ADAVASTRO FRANCESCO, dell'avv. MUNNO LAURA e dell'avv. RE PAOLO, con domicilio eletto in Pavia alla via Rismondo n.2/4, presso lo studio dei difensori;

INTERVENUTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato C.E.F.E.R. s.r.l. e Damiani Costruzioni s.r.l. hanno convenuto in giudizio Asmel Consortile Sc.a.r.l. esponendo che: il Comune di Vigevano con tre determinazioni dirigenziali n. 1511/2015, 1512/2015 e 1551/2015 ha indetto tre differenti gare per appalti di lavori nei cui disciplinari di gara era prevista la corresponsione da parte delle ditte aggiudicatrici di un corrispettivo nei confronti dell'Asmel Consortile s.c.a.r.l. pari all'1,5 % dell'importo aggiudicato per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecomm"; in virtù di tali clausole sono stati corrisposti alla odierna convenuta la somma di euro 1996,66 per la sistemazione dell'area esterna del Castello Sforzesco e 1530,87 euro per i lavori di riqualificazione della Palestra Marazzani; non è stata corrisposta, seppure richiesta, la somma di euro 9744,60 più Iva per i lavori di risanamento della opera di attraversamento della linea ferroviaria Milano- Alessandria in quanto non dovuti; non sussiste, infatti, alcuna copertura legittimante la pretesa della convenuta; la clausola è



contraria a quanto previsto dall'articolo 46 comma 1 bis del d.lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile; vi è un orientamento dell'Anac che ritiene illegittima la pretesa; anche il legislatore con l'introduzione dell'articolo 41 comma 2 bis avvenuta con il decreto legislativo 56/2017 ha previsto il divieto di porre a carico dei concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Ha concluso chiedendo, previa disapplicazione dei disciplinari di gara, di accertare la nullità degli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dalle attrici e per l'effetto accertare la non debenza della somma richiesta pari a euro 9744,60 più lva e di condannare la convenuta alla restituzione degli importi già versati.

Si è costituita in giudizio Asmel Consortile s.c.a.r.l. la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione e, in ogni caso, ha chiesto, prendendo espressa posizione sulle domande di parte attrice il rigetto della stessa perché infondata in diritto.

E' intervenuto in giudizio ai sensi dell'articolo 105 comma 2 c.p.c. A.n.c.e. Pavia aderendo alla domanda attrice. La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

Va preliminarmente dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio di An.C.E. Pavia che ha aderito alla domanda attrice.

Ed invero, l'intervento adesivo (o adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.

Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.

L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini "quando vi ha un proprio interesse"), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.

Nel caso di specie vi è l'interesse della parte intervenuta ad una pronunzia favorevole alla parte attrice nel contenzioso promosso contro la convenuta, essendo la parte intervenuta una associazione nazionale di costruttori nel cui statuto vi è la tutela degli interessi della categoria, spendibile in altri procedimenti.

Ciò precisato ed analizzando la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata da parte convenuta, va osservato quanto segue.

Incontestato che, nella specie, trova applicazione il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevede, una fase preliminare di formazione delle determinazioni della P.A., distinta dalla successiva fase esecutiva di natura negoziale, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, in base alla



quale spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti nella prima fase e fino alla stipula del contratto, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l'esecuzione del rapporto.

Più specificamente: "in tema di attività negoziale della P.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo." (Principio pronunciato da Cass. S.U. 5446/2012 in fattispecie relativa a richiesta declaratoria di nullità dei contratti stipulati da una casa di cura privata con l'Azienda sanitaria provinciale, per omessa effettuazione della procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, in cui la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia sul diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo contrattuale - V. anche Cass. S.U. 14188/2015).

E, poiché, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto in causa l'accertamento della propria posizione di diritto soggettivo all'indebito pagamento di un corrispettivo discendente da un rapporto negoziale, non è dubitabile la giurisdizione di questo giudice ordinario a decidere sulla vertenza inter partes.

Deve pertanto escludersi che la proposizione della domanda di accertamento della illegittimità del pagamento di un corrispettivo, che accede ad un provvedimento amministrativo della stessa P.A., importi sempre esercizio dell'impugnazione dell'affidamento dei lavori, da proporsi al giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, co. 1, lett.e, d.lgs.104/2010.

Nel caso concreto, parte attrice si è astenuta dal proporre un'azione di tale genere, per aver chiesto l'accertamento dell'illegittimità del pagamento del corrispettivo per l'uso della piattaforma "asmecomm" (previsto dai disciplinari di gara per l'affidamento dei lavori oggetto di causa) esclusivamente in funzione dell'accertamento dell'indebito pagamento effettuato e della non debenza della somma richiesta.

Il giudicante è pertanto chiamato a conoscere solo in via incidentale della legittimità del contratto di affidamento dei lavori e degli atti amministrativi ad esso presupposti.

Ciò precisato in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione, e venendo al merito della pretesa, va osservato quanto segue.

Parte attrice agisce in giudizio al fine di riconoscere l'illegittimità della pretesa di parte convenuta al pagamento del corrispettivo previsto nei contratti di affidamento di lavori posto a carico della ditta aggiudicatrice per l'utilizzo di piattaforme elettroniche e pari all'1,5% dell'importo aggiudicato.

Sul punto va rilevato che le determinazioni dirigenziali con cui sono state indette le gare di appalto di lavori oggetto di giudizio risalgono all'anno 2015.

Ebbene per verificare la legittimità della pretesa di un corrispettivo per l'utilizzo delle piattaforme elettroniche all'epoca dei disciplinari di gara oggetto di giudizio va osservato quanto segue.



Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3042/2014 ha affermato, in relazione al tema oggetto di causa che "la questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se sia legittima, o meno, la clausola della lex specialis (di cui al Capo II, punto A. 2., del capitolato condizioni) che prescrive, a pena di esclusione, la presentazione della dichiarazione di accettazione del corrispettivo dovuto dall'aggiudicatario al gestore del sistema telematico di acquisto, in caso di aggiudicazione, ed, in particolare, se la stessa sia sorretta da una specifica base normativa.

Sebbene gli artt. 85 d.lgs. n. 163 del 2006 e 287 ss. d.P.R. n. 207 del 2010 - che consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un soggetto, anche esterno alle stazioni medesime, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione (artt. 289, comma 2, e 290 d.P.R. n. 207 del 2010) - non dispongano alcunché in merito alla remunerazione del gestore del sistema e alla ripartizione dei relativi costi, da un esame sia della legislazione statale, sia di quella provinciale, emerge la vigenza di una previsione normativa di principio, che consente, in termini generali, alle stazioni appaltanti di porre a carico dell'impresa aggiudicataria la remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione (sia che si tratti di asta elettronica, sia che si tratti di gara telematica).

Infatti, l'art. 11, comma 3, d.-l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a fini di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, prevede che le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione (in modalità ASP - Application Service Provider), rimettendo ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina di dettaglio delle relative modalità e tempi di attuazione, dei meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo e degli eventuali servizi correlati del sistema informatico di negoziazione, "anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate".

Il successivo comma 11, sostitutivo del comma 453 dell'articolo 1 della I. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, con "decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" [v. anche il successivo decreto di attuazione, d.m. 23 novembre 2012 (Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 2013, n. 8].

Il comma 455 dell'art. 1 l. n. 296 del 2006 attribuisce alle Regioni la potestà di costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 d.lgs. n. 163 del 2006, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, a dichiarati "fini del contenimento e della



razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi" e nel contesto di una legge finanziaria, che espressamente vieta che dal ricorso al mercato elettronico di acquisti possano derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (v. commi 450 e 453, ultima parte del menzionato art. 1).

Le citate previsioni legislative, nella parte in cui prevedono il potere di accollare a carico dell'aggiudicatario meccanismi di remunerazione sugli acquisti, costituiscono espressione del principio generale, ricavabile dall'art. 16-bis r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, aggiunto dall'art. 1, l. 27 dicembre 1975, n. 790, secondo cui, nei contratti della pubblica amministrazione - in deroga in parte qua alle norme di diritto privato -, sono poste a carico del contraente privato le spese contrattuali (quali le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti). Infatti, la contribuzione (stabilita in via forfettaria) alle spese dei sistemi informatici di gara, sotto forma di commissione di transazione, a carico degli aggiudicatari in esito ad asta elettronica o gara telematica, è da qualificarsi come spesa contrattuale, che si sostituisce alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale secondo forme non telematiche.

Giova, al riguardo, mettere in rilievo che gli strumenti delle aste elettroniche e delle gare telematiche sono funzionali a garantire maggiore trasparenza, economicità e rapidità delle gare, ma anche una più ampia partecipazione e, dunque, una maggiore dinamicità del mercato, poiché nelle gare tradizionali le imprese concorrenti, spazialmente distanti rispetto alla sede di svolgimento della gara, sono, di regola, esposte a costi maggiori rispetto al carico dei costi gravanti sulle imprese viciniori, sicché, in definitiva, le modalità di gara in questione vanno, primariamente, a beneficio delle stesse imprese partecipanti, con conseguente presenza di un'accentuata componente di corrispettività nella commissione di transazione posta a carico dell'impresa aggiudicataria.

Ma non solo, l'aspetto da ultimo evidenziato induce ad escludere la c.d. transaction fee dal novero delle imposizioni patrimoniali ex art. 23 Cost..

Infatti, la stessa non grava sulle imprese concorrenti in ragioni della mera partecipazione alla gara, bensì esclusivamente sull'impresa divenuta aggiudicataria e, dunque, nella sua veste di contraente con la pubblica amministrazione, in quanto tale tenuta ad sostenere le spese contrattuali, che, a loro volta, costituiscono una voce di spesa che assume rilevanza sia in sede di formulazione offerta, sia in sede di determinazione del prezzo-base d'asta e di valutazione dell'offerta, non comportando dunque una unilaterale decurtazione patrimoniale del privato, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost..

A sostegno della soluzione qui sostenuta milita, altresì, l'argomento a contrariis ricavabile dall'art. 60, comma 15, d.lgs. n. 163 del 2006, che, in conformità all'art. 33, comma 7, ultimo periodo, della direttiva 2004/18/CE, nell'ambito dei sistemi dinamici di acquisizione, vieta che possano essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Invero, tali sistemi, applicati esclusivamente a forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, comportano la creazione di una specie di albo-elenco a tempo determinato (di durata massima di quattro anni, tranne eccezionali casi di proroga debitamente giustificati) degli operatori ammessi al sistema, in cui l'imposizione di un contributo di carattere amministrativo per la gestione del sistema graverebbe sulle imprese partecipanti in quanto tali, a prescindere dall'aggiudicazione del singolo appalto semplificato e dalla stipula del

relativo contratto, e si risolverebbe, dunque, in una imposizione patrimoniale generale correlata al mero presupposto dell'inserimento nel sistema, a sua volta costituente presupposto di partecipazione alle gare, ed in una irragionevole restrizione del principio di massima partecipazione.

Invece, nel caso dell'asta elettronica o della gara telematica (di cui all'art. 54 della citata direttiva, rispettivamente all'art. 85 d.lgs. n. 163 del 2006) manca un siffatto divieto di fonte comunitaria, attesa l'insussistenza di analoghe ragioni giustificatrici.

Scendendo all'esame della legislazione provinciale in materia - direttamente applicabile alla fattispecie de qua -, si osserva che l'art. 6-bis I. prov. 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dall'art. 27, comma 3, I. prov. 9 aprile 2009, n. 1, ha previsto l'introduzione, entro il 31 dicembre 2009, "al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione nonché i principi di trasparenza, di libera concorrenza, apertura dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica, attiva, in armonia con le normative comunitaria, nazionale e provinciale", di un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate e altri strumenti telematici per l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi (comma 1), disponendo, al comma 3, che "le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1", con facoltà di avvalersi del sistema anche da parte di enti locali, aziende o istituti, anche autonomi, operanti nel territorio provinciale (comma 4)."

Il Consiglio di Stato conclude dunque affermando che "alla luce delle considerazioni che precedono, anche nell'ordinamento provinciale deve ritenersi recepito, sul piano legislativo, il principio - già sancito, nell'ordinamento statale, dalla richiamata disciplina di cui alle leggi finanziarie n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 ed al d.-l. n. 98 del 2011 - della possibilità di prevedere forme di remunerazione del gestore delle piattaforme telematiche d'acquisto (nelle aste elettroniche e gare telematiche), a carico delle imprese aggiudicatarie".

Da un lato quindi, il Consiglio di Stato, con una motivazione pienamente condivisibile, afferma la legittimità della previsione di un corrispettivo da porre a carico dell'impresa aggiudicataria quale la remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione.

Dall'altro lo stesso Consiglio di Stato nella medesima pronuncia, precisa (al contrario di quanto affermato dall'attore) che non risulta violato il principio di tipicità delle cause di esclusione, sancito dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto l'impugnata prescrizione del capitolato deve ritenersi conforme all'assetto normativo vigente.

Va ulteriormente evidenziato che all'epoca dei disciplinari di gara oggetto di giudizio (anno 2015) anche l'Anac si era espressa affermando con parere n. 53 del 22 aprile 2015 con riferimento ad una gara bandita nel vigore del d.lgs. 163/2006 che addebitare all'aggiudicatario i costi per l'uso dei mezzi informatici utilizzati è conforme al sistema e coerente con i principi generali.

Dunque in assenza di una espressa previsione normativa (avvenuta solo a partire dal 20 maggio 2017 quando il legislatore ha provveduto in sede di decreto correttivo ad aggiungere all'originaria formulazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 50 del 2016 il comma 2bis in base al quale "è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti nonché



dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui l'art. 58") che, all'epoca dei fatti oggetto di causa, vietasse l'imposizione a carico dei concorrenti di costi relativi alla gestione delle piattaforme informatiche e alla luce dei principi generali (per come interpretati ed espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato all'epoca dei disciplinari oggetto di giudizio) non può ritenersi indebita la corresponsione da parte degli attori del somma prevista nei disciplinari per l'utilizzo delle piattaforme informatiche.

D'altronde i pareri dell'Anac (n. 780/2019) e le pronunzie anche recenti in favore della tesi di parte attrice (tra cui l'ordinanza del Tar Lecce n. 328/2019) si riferiscono a procedure concorsuali successive alla entrata in vigore della norma che prevede il divieto di porre a carico della società aggiudicatrice dei costi accessori per l'utilizzo delle piattaforme informatiche.

In conclusione dunque si deve ribadire che in relazione ai disciplinari oggetto di giudizio la prestazione dei corrispettivi ivi previsti per l'utilizzo di piattaforme informatiche non può considerarsi indebita e dunque la domanda, sotto ogni profilo (anche in relazione all'arricchimento senza causa, insussistente alla luce delle motivazioni esplicitate) deve essere rigettata.

Le spese di lite, in considerazione del mutamento normativo che ha previsto un espresso divieto in relazione ai corrispettivi oggetto di causa non applicabile, per le considerazioni sopra espresse, al caso di specie, consente la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

P.Q.M

Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.E.F.E.R. s.r.l. e Damiani Costruzioni s.r.l. nei confronti di Asmel Consortile sc.a.r.l. e con l'intervento di Ance Pavia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta le domande di parte attrice;
- 2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Il Giudice Carlo Barile

